

CARTA (DM 4 aprile 2013)

Carta riciclata

4.2 SPECIFICHE TECNICHE	Criterio	Mezzi di prova	Note
4.2.1 Requisiti delle fibre	<p>I prodotti offerti devono presentare le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) contenuto di fibre di cellulosa riciclata pari o superiore al 70% in peso;</p> <p>b) provenienza della restante componente di fibra vergine da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.</p>	<p><i>Per sub-criterio a)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Etichetta Blue Angel; - Etichetta Ecolabel UE con percentuale di fibra riciclata superiore o uguale al 70%; - altra etichetta ecologica ISO di tipo I equivalente - Certificati "FSC Recycled" o "PEFC Recycled", o equivalenti; - Etichetta ecologica di Tipo II (autodichiarazione ambientale) che dimostri il rispetto del criterio <p><i>Per sub-criterio b)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Etichetta Ecolabel UE o Nordic Swan; - altra etichetta ecologica ISO di tipo I equivalente; - Certificati "FSC" o "PEFC", o equivalenti - Etichetta ecologica di Tipo II (autodichiarazione ambientale) che dimostri il rispetto del criterio <p>Laddove non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti dal disciplinare di gara, il candidato deve allegare all'offerta la documentazione tecnica del fabbricante con i rapporti di prova relativi sia contenuto di riciclato che alle fonti legali/gestione responsabile delle foreste.</p>	<p>Nell'offerta occorre sempre specificare il nome del produttore e la denominazione commerciale del prodotto.</p> <p>Per le etichette e i certificati, in generale, deve sempre essere allegata la licenza d'uso del marchio.</p> <p>Nel caso di certificati e di etichette ecologiche di Tipo I equivalenti a quelle indicate qui accanto, l'impresa offerente deve inoltre fornire il <u>link al sito web ufficiale</u> da cui è possibile consultare lo standard di riferimento del rispettivo sistema di certificazione o etichettatura, <u>specificando altresì i requisiti ivi previsti che comprovino il rispetto del criterio.</u></p> <p>Per quanto riguarda l'Autodichiarazione ambientale, attualmente non è sotto accreditamento pertanto è obbligatorio allegare Documentazione tecnica del fabbricante (da redigere come da facsimile allegato alle presenti Linee Guida) completa dei Rapporti di prova, indicati nella nota 8 del CAM, rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi della norma ISO/IEC 17021.</p>

<p>4.2.2 Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni</p>	<p>Nel processo produttivo è escluso:</p> <p>a) L'utilizzo di cloro gassoso come agente sbiancante;</p> <p>b) L'aggiunta di alchilfenoletossilati e di altri derivati dell'alchilfenolo nei prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, negli agenti antischiuma e nei disperdenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Etichetta Ecolabel UE o altre etichette ecologiche di tipo I equivalenti - Certificato ECF o TCF (valido solo per sub-criterio b), ossia per l'esclusione del cloro gassoso) - Documentazione tecnica del fabbricante con allegata Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti conformità al criterio 	<p>Nell'offerta occorre sempre specificare il nome del produttore e la denominazione commerciale del prodotto.</p> <p>Per le etichette, in generale, deve sempre essere allegata la licenza d'uso del marchio.</p> <p>Nel caso di etichette ecologiche di Tipo I equivalenti a quelle indicate qui accanto, l'impresa offerente deve inoltre fornire il <u>link al sito web ufficiale</u> da cui è possibile consultare lo standard di riferimento del rispettivo sistema di etichettatura, <u>specificando altresì i requisiti ivi previsti che comprovino il rispetto del criterio.</u></p> <p>Riguardo al certificato ECF o TCF occorre tenere presente che tale certificazione non comprova la piena conformità al criterio ma solo relativamente all' esclusione dell'utilizzo del cloro gassoso, e quindi al sub-criterio b).</p>
---	--	---	---

4.3 CRITERI PREMIANTI	Criterio	Mezzi di prova	Note
4.3.1 Emissioni inquinanti (Ecolabel Europeo)	<p>Si assegnano punteggi aggiuntivi alle offerte che rispettino alcuni criteri specifici dell'Ecolabel europeo, ossia il criterio numero 1 sulle emissioni nell'acqua e nell'aria, e il criterio numero 4, lettera E, sulle sostanze e miscele il cui uso è escluso o limitato.</p> <p>Per i dettagli dei criteri si si rinvia all'allegato A del CAM o al testo del provvedimento dell'Unione Europea (Decisione 2011/332/UE del 7 giugno 2011) contenente la lista completa dei criteri per l'assegnazione dell'etichetta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Etichetta Ecolabel UE o altre etichette ecologiche di tipo I equivalenti - Rapporti di prova rilasciati da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi della norma ISO/IEC 17025, sulla base delle prove effettuate secondo i metodi indicati nei rispettivi criteri dell'Ecolabel europeo. 	<p>Nell'offerta occorre sempre specificare il nome del produttore e la denominazione commerciale del prodotto.</p> <p>Per le etichette, in generale, deve sempre essere allegata la licenza d'uso del marchio.</p> <p>Nel caso di etichette ecologiche di Tipo I equivalenti a quella indicata qui accanto, l'impresa offerente deve inoltre fornire il <u>link al sito web ufficiale</u> da cui è possibile consultare lo standard di riferimento del rispettivo sistema di etichettatura, <u>specificando altresì i requisiti ivi previsti che comprovino il rispetto del criterio.</u></p>
4.3.2 Carta contenente fibre di cellulosa riciclata post-consumo	<p>Si assegnano punteggi premianti alle offerte di carta contenente una maggiore percentuale di fibre di cellulosa riciclata post consumo rispetto al peso complessivo della cellulosa impiegata</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Etichetta Ecolabel UE o Blue Angel, o altre Etichette ecologiche di tipo I che certifichino il contenuto di fibra riciclata post-consumo posseduta - Rapporti di prova rilasciati da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi della norma ISO/IEC 17025, in cui si attesti la percentuale di fibre di cellulosa riciclata post consumo misurata sulla base dei metodi indicati nel criterio. 	<p>Nell'offerta, oltre al nome del produttore e alla denominazione commerciale del prodotto, occorre specificare anche la percentuale di fibre da macero contenute nella carta e la fonte di riferimento dell'informazione.</p> <p>Nel caso di etichette ecologiche di Tipo I equivalenti a quelle indicate qui accanto, l'impresa offerente deve fornire il <u>link al sito web ufficiale</u> da cui è possibile consultare lo standard di riferimento del rispettivo sistema di etichettatura, <u>specificando altresì i requisiti ivi previsti relativi alla dichiarazione attestante la percentuale minima di fibra riciclata contenuta.</u></p>

Carta mista o vergine

5.2 SPECIFICHE TECNICHE	Criterio	Mezzi di prova	Note
5.2.1 Requisiti delle fibre	La fibra grezza della carta offerta può essere costituita interamente da fibre di cellulosa vergine o da fibre di cellulosa "mista" (ovvero costituita da fibre vergini e riciclate, con contenuto di cellulosa riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al totale). In entrambi i casi, le fibre vergini devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.	<ul style="list-style-type: none"> - Etichetta Ecolabel UE o Nordic Swan; - altra etichetta ecologica ISO di tipo I equivalente; - Certificati "FSC" o "PEFC", o equivalenti - Etichetta ecologica di Tipo II (autodichiarazione ambientale) che dimostri il rispetto del criterio <p>Laddove non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti dal disciplinare di gara, il candidato deve allegare all'offerta la documentazione tecnica del fabbricante con i rapporti di prova relativi sia contenuto di riciclato che alle fonti legali/gestione responsabile delle foreste.</p>	<p>Nell'offerta occorre sempre specificare il nome del produttore e la denominazione commerciale del prodotto.</p> <p>Per le etichette e i certificati, in generale, deve sempre essere allegata la licenza d'uso del marchio.</p> <p>Nel caso di certificati e di etichette ecologiche di Tipo I equivalenti a quelle indicate qui accanto, l'impresa offerente deve inoltre fornire il <u>link al sito web ufficiale</u> da cui è possibile consultare lo standard di riferimento del rispettivo sistema di certificazione o etichettatura, <u>specificando altresì i requisiti ivi previsti che comprovino il rispetto del criterio.</u></p> <p>Per quanto riguarda l'Autodichiarazione ambientale, attualmente non è sotto accreditamento pertanto è obbligatorio allegare Documentazione tecnica del fabbricante (da redigere come da facsimile allegato alle presenti Linee Guida) completa dei Rapporti di prova, indicati nella nota 16 del CAM, rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi della norma ISO/IEC 17021.</p>
5.2.2 Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni	Si veda il criterio di cui al punto §4.2.2		
5.3 CRITERI PREMIANTI	Criterio	Mezzi di prova	Note
5.3.1 Emissioni inquinanti (Ecolabel Europeo)	Si veda il criterio di cui al punto §4.3.1		